

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di raccomandazione del Consiglio alle aziende ferroviarie nazionali degli Stati membri relativa al potenziamento della loro cooperazione nella gestione commerciale del traffico internazionale di viaggiatori e di merci per ferrovia*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 5 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che nella sua risoluzione del 15 dicembre 1981 riguardante la politica ferroviaria della Comunità ⁽¹⁾, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rinforzare la cooperazione internazionale tra le aziende ferroviarie, in materia commerciale;

considerando che la decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi per i trasporti internazionali di merci per ferrovia ⁽²⁾ prevede all'articolo 5, che:

«le aziende ferroviarie godono dell'autonomia commerciale necessaria per rafforzare la loro cooperazione nell'offerta dei prezzi e delle condizioni di trasporto per i trasporti internazionali, per il conseguimento di obiettivi comuni, con particolare riguardo alla creazione di "pool" di entrate e alle deleghe di poteri tra le aziende ferroviarie per la conclusione di accordi particolari con la clientela»;

considerando che la decisione 83/.../CEE del Consiglio del ... 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di merci e di bagagli prevede all'articolo 2 che «Conformemente alle disposizioni della presente decisione, le aziende ferroviarie godono dell'autonomia commerciale nella gestione del traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli.

Tale autonomia serve in particolare al rafforzamento della loro cooperazione in vista del conseguimento di obiettivi comuni e non pregiudica gli obblighi di servizio pubblico»;

considerando che i trasporti internazionali rivestono una crescente importanza per le aziende ferroviarie e che è pertanto opportuno che queste ultime rafforzino la loro posizione sui diversi mercati internazionali;

considerando che se le aziende ferroviarie hanno fatto degli sforzi e messo in opera delle strutture per promuovere una politica commerciale più efficace, è utile completare queste realizzazioni con una più stretta cooperazione in materia di gestione commerciale,

RACCOMANDA:

*Articolo 1***Obiettivi generali**

1. Il potenziamento della cooperazione tra le aziende ferroviarie nella gestione commerciale del traffico internazionale di viaggiatori e di merci per ferrovia deve avere l'obiettivo dello sviluppo del traffico ferroviario internazionale e della quota del mercato servita dalle aziende ferroviarie. In particolare, la cooperazione deve consentire di superare il frazionamento dell'offerta di servizi ferroviari risultante dalla coesistenza sul mercato di varie imprese nazionali e di ampliare la dimensione internazionale del traffico ferroviario segnatamente sulle grandi linee di comunicazione a carattere continentale.

2. Siffatta concezione rende necessario lo sviluppo della cooperazione grazie all'adozione e all'applicazione di procedure e di strumenti nuovi basati sulla comunanza di interessi delle aziende ferroviarie, nonché di una strategia che consenta a queste ultime di

⁽¹⁾ GU n. C 157 del 22. 6. 82, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 234 del 9. 8. 82, pag. 5.

presentarsi sul mercato dei trasporti internazionali come un trasportatore unico e di valutare la redditività dei servizi da offrire alla clientela rispetto all'insieme dei costi e dei ricavi sulle relazioni di traffico interessate.

Articolo 2

Marketing

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 risulta necessario che le aziende ferroviarie generalizzino lo studio e la prospezione in comune del mercato internazionale dei trasporti di viaggiatori e di merci, nonché l'analisi in comune delle esigenze specifiche della clientela, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, al fine di adattare la qualità e le modalità delle prestazioni ferroviarie internazionali al fabbisogno del mercato sulle linee considerate di traffico.

2. Nello stesso ordine di idee, risulta necessario che le aziende ferroviarie diano maggiore impulso all'organizzazione in comune delle capacità di vendita e al controllo in comune dei risultati.

3. A questo scopo le aziende ferroviarie debbono superare lo stadio dell'attuale cooperazione ed eventualmente dotarsi degli strumenti necessari grazie alla creazione di gruppi interreti sul piano bilaterale o multilaterale il cui compito consisterebbe soprattutto:

- nell'analizzare le caratteristiche particolari dei mercati considerati, nonché la situazione di concorrenza delle ferrovie rispetto agli altri modi di trasporto;
- nell'attuare un'organizzazione adeguata alla definizione dell'offerta;
- nel realizzare progressivamente piani di attività a medio e a lungo termine basati sulla comunanza degli interessi delle ferrovie, in una prima tappa per gruppi di linee da paese a paese e, in seguito, sul piano multilaterale;
- nello sviluppare le strategie di vendita proprie al traffico internazionale.

Articolo 3

Vendite e prezzi di trasporto

1. Una cooperazione più attiva nel settore della prospezione del mercato e della vendita delle prestazioni di trasporto deve essere accompagnata da una differenziazione dell'offerta in materia di prezzi e, se possibile, da una semplificazione.

Nel quadro dell'autonomia che è stata loro concessa dalle decisioni 82/529/CEE e 83/.../CEE, le

aziende ferroviarie debbono continuare e generalizzare i loro sforzi per pervenire, tra l'altro, alla predisposizione di tariffe dirette bilaterali o multilaterali, indipendenti dai sistemi nazionali.

2. La creazione di unioni di mercati sul piano internazionale, bilaterale o multilaterale deve anche consentire di pervenire ad una semplificazione delle operazioni necessarie per il calcolo dei prezzi, permettere così una migliore trasparenza tariffaria nei confronti della clientela e facilitare la conclusione di accordi particolari che prendano in considerazione le caratteristiche specifiche di talune correnti di traffico, ovvero la situazione peculiare di taluni clienti.

3. Per garantire la flessibilità e la rapidità delle decisioni è altresì opportuno che le aziende ferroviarie generalizzino e rafforzino le deleghe di potere che debbono consentire ai venditori delle prestazioni internazionali di negoziare e di concludere rapidamente accordi particolari a nome dell'insieme delle aziende stesse.

4. La cooperazione tra aziende ferroviarie sul piano dell'informazione deve far sì che i venditori delle prestazioni ferroviarie internazionali operino in piena cognizione di causa e in modo particolare possano comprendere e risolvere contemporaneamente i problemi ai quali sono confrontati lo spedizioniere e il destinatario del trasporto, domiciliati in paesi diversi; tale cooperazione potrà concretizzarsi in una migliore organizzazione delle rappresentanze generali delle aziende ferroviarie o nella creazione alle frontiere di binomi commerciali o di binomi tecnici.

5. Affinché la cooperazione tra le aziende ferroviarie nel settore della vendita possa pervenire a risultati concreti è infine necessario perfezionare le regole di ripartizione dei ricavi tra le aziende ferroviarie e, per quanto possibile, costituire pool di entrate o prevedere qualsiasi altro strumento originale di ripartizione dei ricavi che consenta di superare lo svantaggio risultante dal diverso grado d'interesse che le aziende ferroviarie possono avere nei confronti di talune categorie di traffico.

Articolo 4

Scambio di informazioni

1. Lo sviluppo di azioni ispirate alla comunanza d'interessi presuppone una migliore informazione reciproca delle aziende ferroviarie sulle priorità da concedere a taluni traffici in funzione della loro redditività e sulla situazione dei costi afferenti ai trasporti interessati.

2. Tale migliore informazione deve contribuire al miglioramento della produttività grazie a una selettività dell'offerta tanto qualitativa, quanto quantitativa orientata verso i traffici remunerativi.

3. L'immagazzinamento in comune dei dati e l'introduzione di procedure armonizzate per la distribuzione e la circolazione dell'informazione di base costituiscono il corollario di tale azione.

sentire alla medesima di render noti nelle sue relazioni sull'esecuzione delle decisioni 82/529/CEE e 83/.../CEE i progressi realizzati in seguito alla presente raccomandazione.

Articolo 5

Le aziende ferroviarie degli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per con-

Articolo 6

Le aziende ferroviarie degli Stati membri sono destinatarie della presente raccomandazione.

BILAG / ANHANG / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ANNEX / ANNEXE / ALLEGATO / BIJLAGE

Jernbanevirksomheder / Eisenbahnen / Σιδηροδρομικά δίκτυα / Railway companies / Entreprises de chemins de fer / Reti ferroviarie / Spoorwegen

- Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
Rue de France 85, B-1070 Bruxelles
Frankrijkstraat 85, B-1070 Brussel
 - Danske Statsbaner (DSB)
Sølvgade 40, DK-København
 - Deutsche Bundesbahn (DB)
Friedrich-Ebert-Anlage 43, D-6000 Frankfurt (Main)
 - Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ)
οδός Καρόλου Ι, GR-Αθήναι
 - Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
Rue Saint Lazare 88, F-75436 Paris
 - Coras Iompair Éireann (CIE)
Heuston Station, IRL-Dublin 8
 - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (FS)
Piazza della Croce Rossa, I-Roma
 - Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)
Place de la Gare 9, L-Luxembourg
 - Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS)
Moreelse park 1, NL-3500 HA Utrecht
 - British Railways Board (BRB)
Euston Square, UK-London NW1 2DZ
 - Northern Ireland Railways Company Ltd (NIR)
East Bridge Street, UK-Belfast BT1 3PB.
-